



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO 122 del 05.10.2012

Oggetto: Adempimenti di cui al comma 231 bis, dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4, (finanziaria regionale 2011), così come introdotto dal comma 34, dell'articolo 1, della legge regionale 4 agosto 2011 n. 14 (disposizioni urgenti in materia di finanza regionale).

Premesso:

- a. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente pro – tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto – legge 1 ottobre 2007, n°159 convertito, con modificazioni i, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- b. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009 è stato nominato il sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009;
- c. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente pro – tempore della regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n° 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- d. che in data 13.07.2011 sono stati modificati i Programmi Operativi di cui al decreto n. 45 del 20.06.2011;
- e. che con la legge regionale 15 marzo 2011 n. 4, pubblicata sul BURC n. 18 del 16/3/2011 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 (legge finanziaria regionale 2011), nelle quali sono ricompresi gli interventi regionali in materia sanitaria;
- f. che, successivamente, con la legge regionale 4 agosto 2011 n. 14, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/8/2011, il Consiglio Regionale della Campania ha, altresì, approvato le disposizioni urgenti in materia di finanza regionale;
- g. che, in particolare, la citata legge regionale 14 del 2011 ha, tra l'altro, modificato il comma 231 dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 2011, sostituendone il testo nella seguente riformulazione:

“231.. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze riconosciute alla Giunta Regionale nelle materie rientranti nell'accordo sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), e disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono esercitate dal Commissario ad acta”;

h. che il comma 231 bis della citata legge regionale 4/2011, così come introdotto dal comma 34, dell'art. 1, della legge regionale 14/2011, prevede che: “Il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell'efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni così individuate, sospendendole o abrogandole”;

i. che il comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come modificato dal decreto del 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, in legge 15/2011, n. 211, prevede che qualora: “gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvercano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga.”

Rilevato

a. che alcune disposizioni della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, nelle quali sono ricompresi taluni interventi in materia sanitaria, hanno formato oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011;

b. che la regione Campania ha recepito con successiva legge regionale 4 agosto 2011, n. 14, le censure governative in merito alla illegittimità di talune disposizioni impugnate fra le quali i commi 26, 231 e 232, dell'articolo 1, legge regionale n. 4 del 2011 che successivamente hanno formato oggetto di rinuncia parziale alla impugnativa proposta;

c. che, in particolare, la predetta rinuncia parziale trovava fondamento nella modifica del comma 231 dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 2011, introdotta, fra gli altri, dalla citata legge regionale n. 14 del 2011, che attribuisce al Commissario ad acta, per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, le competenze amministrative riconosciute alla Giunta regionale nelle materie rientranti nell'accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

d. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2011 sono state impuginate talune disposizioni recate dall'articolo 1, comma 35, della predetta legge regionale n. 14 del 2011, inserite dopo il comma 237 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2011;

e. che le censure governative alla legge regionale n. 14 del 2011 sono state recepite con legge regionale 14 dicembre 2011, n. 23, la cui approvazione ha determinato la parziale rinuncia alla

impugnativa della citata legge regionale n. 14 del 2011 limitatamente all'articolo 1, comma 35, nella parte in cui inserisce nella legge regionale n. 4 del 2011 il comma 237 -octodecies;

f. che la regione Campania con legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, (Disposizioni per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario) ha apportato ulteriori modifiche e abrogazioni alle disposizioni recate dalla legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 e, in particolare, dai commi da 224 a 230 dell'articolo 1 di modifica e di integrazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre n. 28 di disciplina della costituita società regionale SORESA S.p.A ;

g. che le disposizioni della legge regionale n. 3 del 2012 sono state impuginate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2012, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2;

h. che, sebbene modificate dai successivi interventi del legislatore regionale, permangono i motivi e i profili di incoerenza con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei relativi programmi operativi, evidenziati dai rilievi governativi alle disposizioni in materia sanitaria recate dalla legge regionale n. 4 del 2011 e dalla legge regionale n. 3 del 2012, oggetto di impugnativa, che rendono necessario il promovimento del procedimento previsto dall'articolo 231 bis della citata legge regionale n. 4 del 2011 , così come introdotto dal comma 34, dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2011, volto alla necessaria modifica, sospensione o abrogazione delle disposizioni regionali impuginate;

i. che il comma 224 della legge regionale n. 4/2011 di modifica del comma 10 della legge regionale n. 28 del 2003 prevede che SORESA costituisce centrale unica di pagamento "in via sperimentale" laddove risulta necessario non condizionare al positivo esito della sperimentazione l'estensione della centrale unica dei pagamenti alla totalità delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania. Tanto al fine di non vanificare, al termine della sperimentazione, in contrasto con gli obiettivi di risparmio posti dai piani di rientro, gli impegni finanziari assunti per la progettazione dei sistemi informativi necessari alla sua costituzione;

j. che il Ministero della Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute con parere n. 136 del 30.3.2012 sostengono, fra l'altro, non sufficientemente chiarita "l'esatta collocazione di SORESA all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto nel programma operativo 2011-2012 in coerenza con il mandato commissariale, con la legislazione vigente e con le indicazioni rese dai Ministeri affiancanti",

Ritenuto

pertanto di individuare le disposizioni della legge regionale n. 4 del 2011 che presentano profili di conflitto con il piano di rientro come di seguito:

a. il comma 27, dell'articolo 1, della legge regionale n. 4 del 2011 prevede che "tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci". La norma nel prevedere la sanzione dell'inefficacia dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro dal disavanzo sanitario si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 174 della legge n. 311 del 2004 che sancisce la "nullità" dei predetti contratti;

b. i commi 163, 193, 204, dell'articolo 1, della legge regionale n. 4 del 2011, destinano risorse finanziarie, rispettivamente, alla realizzazione di un progetto denominato "Erasmus del lavoro", al finanziamento della società Biogem scarl, a sostenere la ristrutturazione di un bene confiscato, ubicato nella provincia di Caserta, al fine di consentire il suo utilizzo. Nel destinare risorse finanziarie a interventi

e spese non obbligatorie le predette disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 1, comma 274 della legge n. 311 del 2004 e con il disposto divieto di effettuare spese non obbligatorie sino alla coerenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;

Ritenuto, altresì:

a. che i commi da 224 a 230 della legge regionale n. 4 del 2011, e le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2012, di modifica e di integrazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, definiscono un nuovo assetto e nuove funzioni della società regionale SORESA spa, coerenti con la programmazione regionale volta ad attuare il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, ma permane l'impugnativa delle predette disposizioni, pur vigente la norma recata dal comma 231 che riferisce al Commissario ad acta, per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, le competenze riconosciute alla Giunta Regionale, e la precisazione della coerenza delle azioni con i programmi operativi 2010, 2011 – 2012, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, legge 191 del 2009, operata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2012;

b. che i motivi della impugnativa delle predette disposizioni sono riconducibili alla attribuzione alla Giunta regionale di poteri in materia di vigilanza, di approvazione dei piani di pagamento, di individuazione delle aziende partecipanti alla fase sperimentale dei pagamenti da parte di SORESA S.p.A., nonché di individuazione dell'estensione delle attività sperimentali anche ad altre aziende sanitarie, e attribuiscono alla Giunta regionale competenze gestionali che interferiscono con le competenze del Commissario ad acta e con i programmi operativi anno 2010, 2011-2012, che intervengono in materia di procedimenti contabili e amministrativi;

c. che al fine di non vanificare, al termine della sperimentazione, gli impegni finanziari assunti per costituire i sistemi informativi necessari alla costituzione della centrale unica di pagamento e conseguire gli obiettivi di risparmio posti dai piani di rientro debba essere previsto che SORESA costituisca, in via ordinaria, centrale unica di pagamento delle ASL e AO;

d. che "l'esatta collocazione di SORESA all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto nel programma operativo 2011-2012" debba essere chiarita specificando che SORESA S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'art. 3, comma 34, e dell'articolo 33, del decreto legislativo 163/2006;

Ravvisato

di dover provvedere, in attuazione del disposto di cui al comma 231 *bis*, dell'articolo 1, della legge regionale 4 del 2011, così come inserito dal comma 34, dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2011, alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti assunti in forza dei commi della legge regionale n. 4 del 2011 e della legge regionale n. 3 del 2012, in contrasto con il Piano di rientro dei Disavanzi e dei Programmi operativi 2010, 2011-2012, come individuati nel presente decreto, sino alla necessaria modifica o abrogazione ad opera dei competenti organi regionali.

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

1. di individuare ai sensi del comma 231 *bis*, dell'articolo 1, della legge regionale 4 del 2011, le norme regionali in contrasto con il Piano di rientro dei Disavanzi e dei Programmi operativi 2010, 2011-2012 e, per l'effetto, di disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti assunti in forza dei

commi dell' articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2011 e dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2012, come di seguito riportati, sino alla necessaria modifica o abrogazione ad opera dei competenti organi regionali:

- 1.1 Il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011 prevede che "tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci". La norma si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 174 della legge n. 311 del 2004 che sancisce la "nullità" dei predetti contratti. nel prevedere la sanzione dell'inefficacia dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro dal disavanzo sanitario;
 - 1.2 I commi 163, 193, 204, dell'articolo 1, della legge regionale n. 4/2011 destinano risorse finanziarie, rispettivamente, alla realizzazione di un progetto denominato "Erasmus del lavoro", al finanziamento della società Biogem scarl, a sostenere la ristrutturazione di un bene confiscato, ubicato nella provincia di Caserta, al fine di consentire il suo utilizzo. Nel destinare risorse finanziarie a interventi e spese non obbligatorie le predette disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 1, comma 274 della legge n. 311 del 2004 e con il disposto divieto di effettuare spese non obbligatorie sino alla cogenza del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;
 - 1.3 I commi da 224 a 230 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, e le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2012, per le parti che rimettono alla Giunta regionale poteri in materia di vigilanza, di approvazione dei piani di pagamento, di individuazione delle aziende partecipanti alla fase sperimentale dei pagamenti da parte di SORESA S.p.A., nonché di individuazione dell'estensione delle attività sperimentali anche ad altre aziende sanitarie, e attribuiscono alla Giunta regionale medesima competenze gestionali che interferiscono con le competenze del Commissario ad acta e con i programmi operativi anno 2010, 2011-2012, che intervengono in materia di procedimenti contabili e amministrativi;
2. di individuare, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, le disposizioni legislative per cui disporre l'abrogazione entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, così come di seguito elencate:
- 2.1 commi 163, 193, 204, dell'articolo 1, della legge n. 4/2011
3. di individuare, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, le disposizioni legislative a cui apportare le necessarie modifiche legislative, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, così come di seguito elencate:
- 3.1 comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 4/2011 , sanzionando con la nullità i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;
 - 3.2 comma 231 della legge n. 4/2011, e le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3/ 2012, specificando che le attribuzioni rimesse alla Giunta regionale dai commi da 224 a 230 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011 sono esercitate dal Commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
 - 3.3. comma 224 della legge regionale n. 4/2011 di modifica del comma 10 dell'articolo 6 della regionale n.28/2003 specificando che SORESA assolve ordinariamente e non "in via sperimentale" i compiti di centrale unica di pagamento delle ASL e delle AO;

3.4. comma 229 della legge regionale n. 4/2011 di modifica del comma 15 dell'articolo 6 della regionale n.28/2003 specificando che SORESA S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'art. 3, comma 34, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 163/2006;

4. di trasmettere il presente provvedimento, al Consiglio Regionale, alle AA.GG.C n. 19 e 20, e al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione nel BURC, ai fini degli adempimenti di cui al comma 231 bis della legge regionale n. 4/2011 come introdotto dall'articolo 1, comma 34 della legge regionale n. 14 / 2011.

Il Coordinatore della A.G.C. 19
Dott. Albino D'Ascoli

L'estensore
Avv. Lara Natale

Si esprime parere favorevole:
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro